



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV – Promozione della concorrenza

### Risoluzione n.101227 del 27 luglio 2014

Oggetto: DPR 2010, n. 159. Ambiti di operatività degli organismi accreditati per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le Imprese. Quesito

Codesta Società, in possesso di accreditamento per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al DPR n. 159 del 2010, con mail trasmessa in data 22 gennaio 2014, ha chiesto alla scrivente Direzione Generale chiarimenti in merito alla possibilità *“dell'invio contestuale a Comunica della dichiarazione di conformità che la (..) Agenzia rilascia a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate sulla Scia”*.

Quanto sopra, ad avviso di codesta società, sarebbe consentito in base ad una *“interpretazione sistematica del comma 3 dell'articolo 6 del D.P.R. n. 160 del 2010”*.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Ai sensi del DPR n. 159 del 2010 le Agenzie per le Imprese sono soggetti privati accreditati ai quali l'impresa può rivolgersi per l'espletamento degli adempimenti prescritti ai fini dell'avvio dell'attività produttiva.

Esse svolgono un duplice ruolo: nel procedimento automatizzato (ossia nel caso in cui l'avvio o la modifica di un'attività produttiva o di servizio è soggetta a SCIA e non esiste alcuna attività discrezionale da parte dell'amministrazione) in caso di verifica positiva a seguito dell'istruttoria, l'Agenzia trasmette al SUAP una *dichiarazione di conformità* comprensiva della SCIA e delle attestazioni e certificazioni richieste, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o per la realizzazione dell'intervento dichiarato. L'art. 38, comma 3, lett. c), del decreto legge n. 112, infatti, conferisce alla dichiarazione di conformità da esse rilasciata valore provvedimentale, circostanza che, sotto questo aspetto, fa assumere alle Agenzie la veste di *amministrazioni-autorità* incaricate di esercitare pubbliche funzioni.

Nel procedimento ordinario (ossia quello nel quale sussiste un'attività discrezionale dell'amministrazione) esse offrono assistenza all'imprenditore ai fini della individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività d'impresa o alla realizzazione di impianti produttivi, per la redazione in formato elettronico delle domande e su richiesta dell'interessato, per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

Premesso quanto sopra, con riferimento alla richiesta di parere sulla possibilità dell'invio contestuale a Comunica della dichiarazione di conformità, si fa presente quanto segue.

In via preliminare, si richiama l'articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale ha introdotto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa da presentarsi all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Detta disposizione consente al soggetto interessato, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, di presentare, all'ufficio del registro delle imprese, la comunicazione unica che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e che ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali individuati con il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante *"Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7"*, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica, le quali comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

La procedura sopra descritta si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al citato articolo 9 del D.L. n. 7/2007 sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica.

La modalità telematica o su supporto informativo diventa, pertanto, l'unica modalità di trasmissione possibile per tutte le imprese, comprese quelle individuali, anche in considerazione del fatto che con la comunicazione unica, si espletano tutte le formalità relative alla fase costitutiva, modificativa ed estintiva dell'impresa, essendo valida, inoltre, anche quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge, anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

Viste, comunque, le eventuali problematiche correlate all'utilizzo della firma digitale e quindi al fine di agevolare l'utilizzo della procedura e semplificare gli adempimenti per le imprese, si è resa necessaria l'adozione di strumenti operativi per consentire agli imprenditori di conferire, a professionisti o altri intermediari, l'incarico di svolgere le attività correlate alla presentazione della comunicazione unica.

Pertanto, con circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di presentazione della comunicazione unica con l'utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato.

Dette modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura sono dettagliatamente chiarite nel punto 3 della citata circolare, nel quale viene evidenziato che con la procura, il titolare dell'impresa, attribuisce al soggetto designato il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica.

Tale documento ha quindi il valore di procura speciale, ovvero limitata all'espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica, in forma scritta non autenticata.

L'ufficio del registro delle imprese, dopo aver acquisito il documento allegato al plico informatico, potrà eventualmente effettuare i controlli opportuni senza arrestare o rallentare la procedura.

Premesso quanto sopra, si richiama l'articolo 6 del D.P.R. n. 160 del 2010 che esplicita le funzioni dell'Agenzia per le imprese sia nel caso di procedimento automatizzato che ordinario.

Il comma 1 prevede che nel caso di procedimento automatizzato “... *il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia (...)*”.

Il successivo comma 2, dispone che “*L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato (...)*”

Il comma 3, che “*L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica (...)*”, come, peraltro, già sancito dal comma 2 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 160.

Il comma 4, infine, che “*L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica*”.

Dal contenuto delle disposizioni citate e in particolare dal contenuto del comma 3 dell'articolo 6, risulta evidente che l'Agenzia ha la facoltà di interagire direttamente con il registro imprese, potendo presentare la SCIA presso tale Ufficio in tutti i casi in cui può utilizzarsi la comunicazione unica.

Comunque, la facoltà attribuita all'Agenzia dal citato comma 3, ossia di interagire con il registro imprese, lungi dal riferirsi al percorso procedimentale da ultimo richiamato, si riferisce invero all'esercizio della funzione da parte dell'Agenzia nel senso che la medesima, nel caso di trasmissione contestuale alla comunicazione unica, può assumere il ruolo di soggetto che assiste l'impresa pur non svolgendo una funzione amministrativa.

Questa duplicità di ruoli in capo all'Agenzia, peraltro, trova conferma nel contenuto del comma 4 del citato articolo 6, il quale dispone che: “*L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica*”; l'Agenzia, pertanto, assume il ruolo di *alter ego* del SUAP, quando attesta la conformità alla disciplina vigente con la sua dichiarazione, ma anche il ruolo di assistenza all'imprenditore, potendo essa, sulla scorta di una procura, accedere a tutti gli atti dell'amministrazione per conto del mandante (tutto quanto precede, ovviamente, viene meno nel caso dei procedimenti discrezionali, ove il legislatore ha lasciato in mano dell'Amministrazione la gestione del procedimento (cfr. articolo 7 del D.P.R. n. 160 del 2010).

In conseguenza di quanto sopra, ai fini degli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, la scrivente ritiene che anche alle Agenzie per le imprese possa essere conferito, da parte del soggetto interessato, il potere di rappresentanza tramite procura speciale redatta in forma cartacea, con firma autografa dell'obbligato, trasmessa dall'Agenzia incaricata con

propria firma digitale, come, peraltro, già consentito a professionisti o altri intermediari indicati nella citata circolare n. 3616/C.

Tale documento è, quindi, una procura speciale in forma scritta non autenticata, la cui validità è limitata allo specifico adempimento identificato dal codice univoco di identificazione della pratica.

La procura speciale, oggetto di diversi pronunciamenti ministeriali, è tuttavia utilizzabile esclusivamente ai fini della sottoscrizione digitale della distinta relativa al modello di trasmissione della comunicazione unica e la sua forma semplificata trova giustificazione nel fatto che le modulistiche allegare risultano sottoscritte, in ogni caso, secondo le normative di riferimento di ciascuna amministrazione coinvolta.

La comunicazione unica, quindi, è una “collezione di file” rappresentati da un “modello Comunicazione”(decreto 19.11.2009) , che funge da modello riassuntivo dei contenuti della pratica, e dalle varie modulistiche relative ai diversi procedimenti confluiti nella procedura.

Nella fattispecie, con tale procura, il rappresentato attribuirebbe all’Agenzia il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA presso l’Ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui essa sia presentata contestualmente alla predetta comunicazione unica, comprensiva di dichiarazione di conformità o della domanda presentata dall’interessato. Tale procedimento è disciplinato dal comma 2, art. 5 del citato D.P.R. n. 160/201. (art. 6, co. 2 e 3 del D.P.R. n. 160/2010).

Anche in questo caso è utilizzabile il formulario “tipo” di procura speciale, univoco a livello nazionale, predisposto in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale (art. 57 del decreto legislativo n. 82 del 2005).

Per quanto concerne l’ulteriore quesito, ossia se l’Agenzia può “*asseverare i requisiti d’impresa artigiana*”, si fa presente quanto segue.

A livello nazionale l’attività artigianale è disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la quale agli articoli 2 e 3 definisce rispettivamente l’imprenditore artigiano e l’impresa artigiana, all’articolo 4 specifica i requisiti e i presupposti ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana e all’articolo 5 prevede l’istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane, considerandone l’iscrizione costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Ciò premesso, stante il disposto di cui all’articolo 9 della citata legge n. 443, nonché in base alle competenze regionali sulla materia dell’artigianato, a seguito dell’emanazione di specifiche discipline, molte Regioni hanno soppresso l’Albo delle imprese artigiane sostituendolo a tutti gli effetti con il registro delle imprese (con relativa delega alle Camere di Commercio delle funzioni amministrative concernenti l’annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese) ed eliminato le Commissioni provinciali per l’artigianato, le quali ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 443 valutavano e decretavano l’iscrizione all’albo, condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni.

Attualmente, pertanto, in alcuni casi i requisiti di impresa artigiana vengono valutati e riconosciuti dalle commissioni provinciali, in altri casi dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

In conseguenza di quanto sopra e premesso che le Agenzie per le imprese, ai sensi della disciplina vigente (cfr. articolo 2, comma 3 del DPR n. 159 del 2010) possono accertare ed attestare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione di un'attività d'impresa (cfr. articolo 1, comma 1, lettera h), articolo 6, e articolo 7, comma 5 del DPR n. 160 del 2010), nel caso di specie, trattandosi invece di tipologia di requisiti a fini diversi da quelli su esplicitati e, peraltro, non di competenza del SUAP, la scrivente ritiene che le Agenzie per le imprese non possano attestarne l'esistenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)